

COMUNE DI FICCARAZZI

Provincia di Palermo

Area Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE CODICE ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTE DAL COSIDDETTO CODICE "VIGNA".

UFFICIO PROPONENTE : Segreteria e Personale

*depositata in segreteria
il 18-10-2012, prot. n. 77/aff. gen.*

IL RAGIONIERE CAPO
Rag. Pietro Volo

REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Funzionario Responsabile

IL RAGIONIERE CAPO
Rag. Pietro Volo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con nota prot. n. 16495 del 21.09.2012 il Segretario Generale incaricava il Responsabile del Servizio Risorse Umane di predisporre la proposta di deliberazione per la Giunta comunale di adozione del Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione cosiddetto "codice Vigna";

VISTO il "*Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione*" (c.d. Codice Vigna) adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 4 dicembre 2009, richiamato dall'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 2011, n.5;

CONSIDERATO che il Governo regionale ha espresso il proprio indirizzo politico amministrativo nel senso dell'accrescimento dell'efficienza, trasparenza e competitività dell'Amministrazione regionale, "*tutto ciò inserito in un contesto di forte contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata*", anche attraverso "*l'introduzione di adeguate e concrete modalità procedurali che consentano a tali principi e valori di entrare nel modo di essere e di operare quotidiano dell'Amministrazione*", giusta relazione di accompagnamento al decreto n. 520-144 bis/A presentato all'A.R.S. il 2 febbraio 2011, ed approvato, con emendamenti, con la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, contenente "*disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e (...) per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso*" ed in particolare l'articolo 15, recante "*azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso*", per la quale, in osservanza delle previsioni contenute nel "codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione" adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, le amministrazioni regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1991 svolgono un'attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia, nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette;

VISTO il Decreto 15 dicembre 2011 dell' Assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica: "*Atto di indirizzo applicativo in materia di trasparenza ai sensi della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, ed in osservanza degli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (c.d. Codice Vigna) approvato con deliberazione di Giunta n. 514 del 4 dicembre 2009*";

DATO ATTO che, secondo quanto previsto nello stesso, le pubbliche amministrazioni della Regione siciliana informano i propri dipendenti, individuando le più idonee procedure, circa i rischi di infiltrazioni di tipo mafioso nella pubblica amministrazione e di corruzione e ciò mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio e sulle modalità di azioni dalle stesse praticate nei vari settori, quali, ad esempio, gli appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO altresì che la direttiva impegna le amministrazioni ed i loro dipendenti:

1. ad adottare percorsi formativi ed educativi per prevenire le infiltrazioni mafiose e la corruzione all'interno del ramo amministrativo di propria competenza.
2. a siglare specifiche convenzioni, anche con le realtà associative antimafia menzionate nei profili applicativi della disposizione precedente, al fine di istituire delle strutture per la formazione "obbligatoria" e "continuativa" del proprio personale operante nei settori strategici degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia.
3. ad emanare disposizioni per regolamentare la rotazione periodica del personale, con particolare riguardo a quello che svolge le proprie mansioni nei settori più esposti al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, tra i quali, la gestione di risorse umane, immobiliari e mobiliari, di pratiche concernenti interventi abitativi, l'edilizia, l'urbanistica e gli appalti.
4. a rispettare l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che dovranno essere espressamente dichiarati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento,
5. ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni od attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti entro il quarto grado ed affini entro il terzo o persone con loro conviventi.
6. ad istituire entro il termine di un anno adeguati sistemi di rilevazione e conservazione dei dati identificativi di coloro che accedono ai pubblici uffici,
7. a dotarsi di appositi rilevatori di entrata e di uscita, collocati all'ingresso della struttura, e gestiti dal personale addetto alla portineria.

RITENUTO che occorre dare concreta attuazione alla predetta direttiva, nell'ottica di una progressiva realizzazione di un sistema operativo omogeneo per tutte le amministrazioni regionali, coerente con i principi e le disposizioni della legge regionale n. 5 del 2011 e del "Codice Vigna";

PROPONE

- 1) Per i motivi e le disposizioni normative in premessa citati e che qui si intendono confermati, è recepito da questa Amministrazione l'atto di indirizzo applicativo in materia di trasparenza ai sensi della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, ed in osservanza del Codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (c.d. Codice Vigna), approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 514 del 4 dicembre 2009, emanato dall'Assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica con il Decreto 15 dicembre 2011;
- 2) Trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili delle Posizioni Organizzative dell'Ente affinché la rendano nota a tutto il personale dipendente e per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza per l'attuazione degli impegni che fanno carico a questa Amministrazione.



TITOLO I PERSONALE

Art. 1

Formazione sui rischi di infiltrazione mafiosa nella P.A.

1. Le pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana informano, i propri dipendenti, individuando le più idonee procedure, circa i rischi di infiltrazioni di tipo mafioso nella pubblica amministrazione e di corruzione e ciò mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio e sulle modalità di azioni dalle stesse praticate nei vari settori, quali, ad esempio, gli appalti di lavori, servizi, e forniture.
2. A tal fine nell'ambito delle pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana, secondo le modalità da queste individuate, saranno predisposti corsi di formazione aventi ad oggetto l'aggiornamento e l'evoluzione dei rischi di infiltrazioni ad opera della criminalità e l'educazione alla legalità, quali comportamenti fondamentali dell'etica professionale e presupposti per l'efficacia, l'efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

Art. 2

La formazione del personale nel settore degli appalti dell'urbanistica e dell'edilizia

1. Le Regioni, le Province ed i Comuni istituiscono, d'intesa fra loro, apposite strutture, composte da soggetti qualificati anche estranei alla pubblica amministrazione, dedicate alla formazione, obbligatoria e continuativa del personale che svolge le proprie mansioni nel settore degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia.

Art. 3

Donativi, utilità- Disciplina

1. Il dipendente non deve richiedere né accettare donativi o altre utilità di qualsiasi natura, per sé o per altri, da qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica, società, associazione o impresa. In caso di offerta deve effettuare una segnalazione al dirigente. Un'eccezione è ammessa solo per i regali d'uso di modico valore in occasione di particolari ricorrenze, salvo, tuttavia, che essi provengano da soggetti con i quali il dipendente ha in corso attività di ufficio, o da persone che si abbia motivo di ritenere collegate ad associazioni di tipo mafioso o ad altre associazioni criminali. Anche la ricezione dei regali d'uso di modico valore, o l'offerta, nei casi in cui essa debba essere respinta, devono essere segnalate al dirigente.
2. Il dipendente non deve instaurare o mantenere rapporti, anche nell'ambito della sua attività, con soggetti che, per notorietà o per diretta conoscenza, sappia essere collegati ad associazioni di tipo mafioso o altre associazioni criminali.
3. Il dipendente deve segnalare con immediatezza al dirigente ogni fatto o comportamento anomalo riconducibile a possibili interferenze criminali nell'attività della pubblica amministrazione. Il fatto sarà segnalato, a cura dell'organo competente della pubblica amministrazione, alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo e denunciato all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire. Saranno garantite la riservatezza e, in quanto possibile, l'anonimato di coloro che adempiano agli obblighi di segnalazione e di denuncia, con il pieno supporto di assistenza legale garantita dalla pubblica amministrazione.

4. La pubblica amministrazione si impegna ad informare le autorità competenti al fine dell'attivazione delle eventuali idonee misure di protezione nei riguardi del segnalante e del denunciante.
5. L'omissione o la ritardata segnalazione o denuncia, costituisce illecito disciplinare. Per la segnalazione di fatti sintomatici di infiltrazioni criminali, la pubblica amministrazione valuterà l'opportunità di attivare un numero verde, munito di impianto automatico di registrazione, e di ciò sarà data notizia ai dipendenti mediante adeguata forma di comunicazione.

Art. 4

Obbligo di comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo

1. L'Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana, al fine di verificare la professionalità ed affidabilità dei dipendenti con riferimento al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, comunica, entro trenta giorni, alla competente Prefettura Ufficio territoriale di Governo, che assume le necessarie informazioni, i nominativi delle persone assunte, con l'indicazione delle mansioni alle stesse conferite.
2. La banca dati della gestione del personale è interconnessa con le Prefetture- Uffici territoriali di Governo della Regione Siciliana mediante accesso riservato.

Art. 5

Obbligo di riferire

1. Il dipendente, di qualsiasi livello, delle amministrazioni pubbliche della Regione Siciliana deve comunicare - non appena ne viene a conoscenza - all'organo burocratico di vertice, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità di tipo mafioso e per i reati indicati all'art. 1 del presente codice.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Art. 6

Rotazione Periodica

1. Le pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana emanano disposizioni per regolamentare la rotazione periodica del personale, con particolare riguardo a quello che svolge le proprie mansioni nei settori più esposti al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, tra i quali, la gestione di risorse umane, immobiliari e mobiliari, di pratiche concernenti interventi abitativi, l'edilizia, l'urbanistica e gli appalti. Il personale che viene destinato a nuove mansioni deve possedere la professionalità richiesta dal nuovo incarico, conseguita, se del caso, mediante una preliminare frequentazione di uno specifico corso di formazione.

Art. 7

Il Dirigente

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa non può assegnare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento quando, anche sulla base del questionario redatto dal dipendente, o per notizie acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, emerge la possibilità di un'influenza di tipo mafioso sullo svolgimento del procedimento amministrativo.

Art. 8

Rispetto ordine cronologico

1. Il responsabile del procedimento amministrativo ed il dipendente di una pubblica amministrazione al quale è affidata la trattazione di una pratica, nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, dovranno rigorosamente rispettare l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che dovranno essere espressamente dichiarati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento.
2. Il soggetto al quale è affidata la trattazione di un procedimento amministrativo deve sottoporre all'attenzione dell'amministrazione le varie fasi nelle quali il medesimo versa. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, dovrà essere offerta adeguata spiegazione delle ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituirà nuclei ispettivi interni.

Art. 9

Trasparenza dell'azione amministrativa

1. Il responsabile del procedimento amministrativo ed il dipendente di una pubblica amministrazione, in applicazione del principio della trasparenza nell'attività amministrativa, debbono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni od attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti entro il quarto grado ed affini entro il terzo grado o persone con loro conviventi .

Art. 10

Identificazione di coloro che accedono e Orario di accesso ai pubblici uffici

1. Le pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana, con riferimento al principio della trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di prevenire infiltrazioni riconducibili alla criminalità mafiosa od organizzata, istituiscono entro il termine di un anno, adeguati sistemi di rilevazione e conservazione dei dati identificativi di coloro che accedono ai pubblici uffici.
2. Nel medesimo termine, la Giunta Regionale emana apposite disposizioni attuative anche con riferimento all'istituzione di una banca dati degli accessi.
3. Per assolvere al principio di trasparenza e di buon andamento degli uffici comunali viene stabilito che l'accesso e la permanenza nelle strutture devono essere consentiti, esclusivamente, negli orari di apertura delle stesse.
4. Al di fuori degli orari di apertura, l'accesso e la permanenza all'interno dei locali sono consentiti solo previa espressa autorizzazione al fine di evitare che l'ingresso del pubblico nelle sedi istituzionali avvenga in maniera non controllata e tale che possa ingenerare cattivo funzionamento degli uffici.
5. L'accesso dei dipendenti è garantito attraverso il riconoscimento personale o attraverso un badge nominativo o temporaneo, tenuto in modo visibile dal titolare;
6. L'accesso dei visitatori è garantito dal personale addetto al servizio di portineria attraverso l'identificazione, mediante un documento di riconoscimento e nei giorni prestabiliti, ovvero:
 - Lunedì e Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 13,30.
 - Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00Fanno eccezione gli uffici addetti al rilascio delle certificazioni anagrafiche.

7. L'ingresso è consentito previo rilascio di un badge temporaneo, rilasciato dal personale addetto alla portineria, che deve essere appuntato dal visitatore in modo visibile e restituito a fine visita. Il personale assegnato al servizio ha l'obbligo di chiedere il rilascio del documento di identità, di chiedere in quale ufficio si vuole recare e di verificare a mezzo telefono l'appuntamento con il responsabile indicato dal visitatore.
8. Il personale comunale addetto al servizio dovrà registrare il nominativo su apposito registro di cui risulta responsabile per la tenuta e la custodia lo stesso personale addetto al servizio. In tale registro, cartaceo od informatizzato, sono annotati i nominativi dei visitatori, gli orari di ingresso ed uscita ed il numero di badge temporaneamente consegnato.
9. L'utilizzo e la custodia del registro, nonché la conservazione ed il trattamento dei dati nello stesso contenuti, devono avvenire nel rispetto delle norme a tutela della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
10. Qualora l'accesso sia motivato dall'esigenza di conferire con gli organi politici o col personale amministrativo, deve esserne verificata telefonicamente la presenza e la disponibilità.
11. In via prioritaria i Funzionari Responsabili della gestione delle Aree hanno l'onere di fissare gli orari di ricevimento al pubblico e di esporre il predetto orario nei luoghi accessibili al pubblico e sul sito web dell'Ente.

TITOLO II MOVIMENTAZIONE DI DENARO

Art. 11

Tracciabilità dei movimenti finanziari

1. Ogni movimentazione di denaro da parte o a favore di una pubblica amministrazione della Regione Siciliana deve essere effettuata per il tramite di intermediari autorizzati, al fine di garantirne la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.
2. Non è consentita la cessione a terzi, salvo che si tratti di intermediari finanziari autorizzati, del debito o del credito, da parte o verso le pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana.
3. Non sono in alcun caso consentiti i pagamenti con assegni.

TITOLO III DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA'

Art. 12

Requisiti D.I.A.

1. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, la dichiarazione di inizio di attività (DIA) oltre ad attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, deve essere accompagnata da un'autocertificazione con la quale l'interessato dichiara se è stato od è sottoposto a procedimento di prevenzione, se è stato

condannato od è sottoposto a processo penale per i reati di criminalità di tipo mafioso di quelli di cui all'art. 1 del presente codice.

TITOLO IV APPALTI

Art. 13

Requisiti di ordine generale

1. Al fine di prevenire infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata nelle pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana e fermo restando quanto previsto dall'art. 38 D.lgs. n° 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
 - a) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p. esclusa l'ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies Legge n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). L'esclusione e il divieto operano se la sentenza è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di imprese individuali; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
2. Nell'atto negoziale dovranno essere inserite le seguenti clausole, le cui violazioni costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 1455 e 1456 codice civile.:
 - obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione anche alla pubblica amministrazione appaltante, ogni tentativo di estorsione o condizionamento, quali, ad esempio, richieste di tangenti, pressioni per l'assunzione di personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti, furti e simili. Tale clausola sarà inserita anche nei contratti di subappalto;
 - obbligo di non concedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui al comma 1;

- obbligo di garantire un'efficace azione di vigilanza affinché l'accesso all'area ove si svolgono i lavori possa essere consentito soltanto a persone o mezzi autorizzati.

Art. 14

Procedure di espletamento della gara d'appalto

1. Tutte le sedute di gara d'appalto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sino all'aggiudicazione provvisoria, devono essere svolte pubblicamente e previo avviso a tutti i partecipanti alla procedura, inviato almeno cinque giorni lavorativi prima, via fax o per telegramma o per posta elettronica certificata. Nelle gare d'appalto pubblico di lavori, servizi e forniture qualora sia adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante nomina i componenti di una commissione deputata all'accertamento della congruità dell'offerta. Questi devono possedere adeguata professionalità tecnica e giuridico - amministrativa in relazione al ruolo da espletare. La commissione può avvalersi anche dell'ausilio dei soggetti qualificati appartenenti al Gruppo Misto costituito presso gli Uffici territoriali di Governo.
2. La partecipazione alla commissione di cui al comma 2 non comporta alcun onere finanziario della stazione appaltante.

Art. 15

Individuazione titolare effettivo

1. A richiesta della stazione appaltante le imprese, sia individuali che costituite in forma di società, aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattative private, debbono fornire il certificato storico della C.C.I.A.A. ove hanno sede legale ed ogni indicazione o documentazione utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.

Art. 16

Divieto di clausole individualizzanti

1. E' vietato l'inserimento nei bandi di gara di clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento od il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi o fornitori.
2. In casi eccezionali, la stazione appaltante, previo parere favorevole di una commissione tecnica da essa nominata, composta da persone anche esterne alla stazione e qualificata nello specifico settore, può richiedere beni o servizi di speciale valore con caratteristiche esclusive ed infungibili.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2 non comporta alcun onere finanziario a carico della stazione appaltante.

Art. 17

Divieto di subappalto a imprese che hanno partecipato alla gara

1. Come previsto nel Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.7.2005 (art. 6 clausola 3), da intendersi qui integralmente richiamato, al fine di evitare infiltrazioni di tipo mafioso e con particolare riferimento al principio della segretezza dell'offerta, le stazioni appaltanti non possono autorizzare affidamenti di subappalti di alcun tipo ad impresa partecipanti alla medesima gara.

Art. 18

Vigilanza

1. Al fine di evitare infiltrazioni di tipo mafioso, l'impresa che risulta aggiudicataria di un appalto, ove intenda predisporre autonome forme di vigilanza sui cantieri, dovrà comunicare i nominativi delle persone a tal fine prescelte alla stazione appaltante che, a sua volta, ne darà tempestiva notizia alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo.
2. Il personale di vigilanza dovrà, in particolare, verificare che i soggetti ed i mezzi che accedono al cantiere siano stati a ciò autorizzati. Il personale di vigilanza, ove rilevi ingressi abusivi, ne darà notizia alla stazione appaltante, che informerà senza ritardo la Prefettura - Ufficio territoriale di Governo.
3. La violazione dell'obbligo di comunicare i nominativi del personale di vigilanza comporta la risoluzione del contratto.

Art. 19

Criterio di valutazione dell'offerta

1. Anche con riferimento all'art. 5 L.R. Sicilia n. 15/08 e s. m ed i., la stazione appaltante dispone l'inserimento negli schemi di bando di gara e di capitolato speciale delle gare pubbliche di clausole che prevedano la preferenza, a parità di punteggio, per l'impresa che, nella documentazione allegata all'offerta, abbia dimostrato di aver eseguito, su richiesta di organi pubblici, opere di demolizione, sistemazione, ristrutturazione e quant'altro reso necessario dalle previsioni urbanistiche, da quelle edilizie e dalla normativa antimafia in materia di beni confiscati.

TITOLO V PROTOCOLLI DI LEGALITA'

Art. 20

Stipula di Protocolli di legalità tra la Regione e le Istituzioni statali

1. La Regione siciliana stipula con le competenti autorità dello Stato Protocolli di legalità al fine di prevenire le infiltrazioni di tipo mafioso sulle attività contrattuali della pubblica amministrazione in materia di lavori, servizi e forniture.
2. I protocolli di legalità prevedono ipotesi di risoluzione e di integrazione contrattuale nonché preclusioni e decadenze dalle procedure ad evidenza pubblica.

TITOLO VI EDILIZIA

Art. 21

Variazioni degli strumenti urbanistici

1. Le proposte di variazione agli strumenti urbanistici per la realizzazione di iniziative produttive e/o di trasformazione edilizia, siano esse presentate da ditte individuali od imprese, devono essere corredate dall'indicazione dei trasferimenti di proprietà delle particelle interessate avvenute nell'ultimo quinquennio, nonché delle eventuali trascrizioni di contratti e preliminari di acquisto.
2. La documentazione relativa è trasmessa a cura dell'amministrazione comunale procedente alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo prima dell'adozione della delibera comunale di variante urbanistica.

TITOLO VII PARTE CIVILE

Art. 22

Obbligo di costituzione di parte civile

1. L'obbligo di costituirsi parte civile ad opera della Regione Siciliana e delle altre pubbliche amministrazioni previsto dall'art 4 L.R. Sicilia n. 15/08 si estende ai processi per i delitti di concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (artt. 318 a 322 c.p.) dei quali siano imputati i dipendenti della predette pubbliche amministrazioni.

322x

COMUNE DI FICARAZZI
Provincia di Palermo
I Settore – Area Affari Generali

Prot. n. 20901


Ficarazzi 09.11.2012

Ai Capi Area
Sede

Oggetto: Trasmissione deliberazione Giunta Comunale n. 125 del 23.10.2012 -
Esecutiva.

Si trasmette, copia dell'atto deliberativo di Giunta Comunale n°. 125 dello
09.11.2012 – esecutiva lo 09.11.2012 ad oggetto – Adozione Codice Antimafia ed
Anticorruzione della Pubblica Amministrazione previste dal cosiddetto Codice
“VIGNA”, per il seguito di conseguenza.

Per ricevute:
oppo 12-11-2012



Il Segretario Generale
Avv. Maria Cristina Sciajno

Sciajno

[Handwritten signatures and initials]